

In breve

a cura di Luisa Crisigiovanni

Dall'Italia

Conciliazione delle controversie

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (GU n. 53 del 5 marzo 2010).

Dopo i lavori delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il 20 marzo scorso sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo, che concretizza la delega conferita al Governo dalla Legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, il cui obiettivo è la riforma della disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.

Di seguito le principali disposizioni entrate in vigore:

- avvio di una domanda di mediazione: una parte può depositare una domanda di mediazione presso un organismo accreditato per la conciliazione di una controversia, sia civile sia commerciale. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio;
- invito del giudice alle parti: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a rivolgersi a un organismo di mediazione;
- obbligo di informazione per l'avvocato: all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto e delle agevolazioni fiscali. L'avvocato informa l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile;
- esito: quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene hanno fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

Legge n. 55 dell'8 aprile 2010

Al fine di consentire ai consumatori di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, è stato istituito un sistema di etichettatura obbligatoria di quelli finiti e intermedi, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti stessi.

In tale etichetta, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'organizzazione internazionale del lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

L'impiego dell'indicazione "made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione - descritte all'interno del disegno di legge - sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

Per i prodotti che non hanno i requisiti per l'impiego dell'indicazione "made in Italy", resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Organismo nazionale di accreditamento

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 (GU n. 19 del 25 gennaio 2010). Prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento Ce n. 765/2008.

Il decreto dà attuazione all'articolo 4 della Legge n. 99 del 2009 (Legge Sviluppo) e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'unico Organismo nazionale di accreditamento. La partecipazione di ministeri ed enti pubblici alla sua organizzazione e la vigilanza sull'organismo da parte di tutti i ministeri interessati (Sviluppo economico, Interno, Politiche agricole alimentari e forestali, Ambiente e tutela del territorio e del mare, Infrastrutture e trasporti, Lavoro e politiche sociali, Salute, Istruzione università e ricerca, Difesa) garantiranno il giusto rapporto fra la responsabilizzazione e il contributo di professionalità dei soggetti privati a vario titolo interessati e il necessario controllo pubblico di un'attività che deve garantire consumatori e utenti.

Il decreto in oggetto stabilisce che un solo organismo nazionale provvederà all'accREDITAMENTO dei soggetti preposti alla certificazione di qualità, conformità e sicurezza dei prodotti in vendita, per una maggior tutela dei consumatori.

L'accREDITAMENTO è l'attestazione certificante che un determinato organismo, incaricato della valutazione di conformità di un prodotto o servizio, sia competente e soddisfi i criteri stabiliti dalle norme di settore. Con la valutazione di conformità si attua la procedura volta a dimostrare che le specifiche prescrizioni stabilite per un prodotto, processo o servizio siano

state rispettate; in caso positivo viene rilasciato un certificato che garantisce l'utente riguardo al prodotto.

L'organismo nazionale designato è Accredia, associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, che vede tra i suoi soci ministeri, enti pubblici e associazioni di categoria. In precedenza, invece, tale attività era divisa tra più organismi.

Legge Comunitaria 2009

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - AS 1781-B.

Continua al Senato l'iter di approvazione del testo per la Legge Comunitaria 2009 per l'attuazione da parte del Governo delle direttive comunitarie. Il progetto di legge interviene in diversi settori per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Di seguito gli ambiti che verranno modificati e maggiormente avranno impatto sulla tutela dei diritti dei consumatori:

- articolo 15: modifiche all'art. 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico;
- art. 22: semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- art. 27: delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2007/61/Ce, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
- art. 35: vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche;

- art. 37: delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/48/Ce sulla sicurezza dei giocattoli;
- art. 38: delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2008/6/Ce, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali;
- art. 40: principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/12/Ce, sui diritti aeroportuali.

Dall'Europa

Niente spese per il consumatore che recede

*Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 15 aprile 2010
Procedimento C-511/08.*

La Corte di Giustizia della Comunità europea si è pronunciata, nel mese di aprile, in merito ai diritti dei consumatori che sottoscrivono contratti a distanza.

In particolare, se il consumatore esercita il diritto di recesso da un contratto concluso a distanza, il venditore deve restituire, oltre al costo del prodotto, anche quello relativo alla consegna.

La Corte ha ribadito che la Direttiva europea che regola i contratti a distanza (97/7) riconosce al consumatore un diritto di recesso che egli può esercitare, entro un termine determinato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al venditore.

Banconote e monete in Europa

Raccomandazione della Commissione del 22 marzo 2010 relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (2010/191/Ue).

Con tale raccomandazione, la Commissione europea ha individuato alcuni principi sul tema del corso legale delle banconote e delle monete in euro:

- definizione comune del corso legale: ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta l'obbligo di accettazione, l'accettazione al valore nominale pieno, il potere di estinguere l'obbligazione di pagamento;
- accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro nelle operazioni al dettaglio: ne deve costituire la norma;
- accettazione delle banconote di grosso taglio nelle operazioni al dettaglio: devono essere accettate in quanto mezzi di pagamento. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede;
- assenza di spese supplementari imposte all'uso di banconote e monete in euro;
- le banconote in euro macchiate dai sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (Ibns) hanno corso legale;
- distruzione integrale delle banconote e delle monete: gli Stati membri devono proibire la distruzione non autorizzata di ingenti quantità di banconote e di monete in euro;
- mutilazione di banconote e monete a fini artistici: gli Stati membri non devono incoraggiare tale pratica, ma sono tenuti a tollerarla;

- competenza in merito alla decisione di distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione: la decisione di distruggere monete in euro idonee alla circolazione non deve spettare ai singoli Stati, ma è necessario rivolgersi al comitato competente;
- corso legale delle monete da 1 e 2 cent e regole di arrotondamento: gli Stati membri ove sono stati adottati sistemi di arrotondamento e i prezzi di conseguenza arrotondati ai prossimi 5 cent, le monete da 1 e 2 eurocent devono continuare ad avere corso legale ed essere accettate in quanto mezzi di pagamento.

Etichettatura nutrizionale

Nel mese di marzo il Parlamento europeo si è espresso sul tema dell'etichettatura nutrizionale. Purtroppo la tutela dei diritti dei consumatori non è stata tenuta nell'opportuna considerazione, anzi sono stati fatti passi indietro. Il Parlamento europeo ha detto no a un'etichetta alimentare in cui la Commissione europea avrebbe definito quello che è il miglior profilo nutrizionale di ogni prodotto, sulla base della sola presenza di grassi saturi, zuccheri e sale, senza tenere conto delle varie culture alimentari europee.

È stata respinta la proposta di introdurre sulle etichette alimentari i codici colorati - rosso, arancione e verde - per indicare al consumatore il livello nutrizionale in sale, grassi e zuccheri del prodotto che acquistano.

Positivo, invece, il voto della Commissione a favore dell'etichetta obbligatoria del Paese d'origine.